



COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE  
(Piacenza)

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 20.05.1996

# **TITOLO I DISCIPLINA GENERALE**

## **CAPO I**

### **FINALITÀ E DIFFUSIONE**

#### **ART. 1 – OGGETTO**

**1.** La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della L. 241/90 e all'art. 22 della L. 412/91 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

#### **ART. 2 – OSSERVANZA**

- 1.** L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.
- 2.** La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

#### **ART. 3 – PUBBLICA DIFFUSIONE**

- 1.** Il Comune assicura la più diffusa conoscenza del presente Regolamento e dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica mediante:
  - a) pubblicizzazione per 30 gg. all'Albo Pretorio del Comune;
  - b) gli uffici preposti alle procedure relative alle provvidenze previste dal regolamento, presso i quali i cittadini possono prenderne visione.
- 2.** Ogni cittadino ed ogni soggetto comunque interessato può consultare gli atti suddetti presso l'Albo Pretorio e gli uffici di cui al precedente comma.
- 3.** Gli enti e le istituzioni pubbliche, le associazioni sindacali e di categoria e le organizzazioni del volontariato possono richiedere copia del regolamento e dell'Albo che sono rilasciate previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

## **CAPO II**

### **FINALITA' DEGLI INTERVENTI**

#### **ART. 4 – FINALITA' GENERALI**

- 1.** Il comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità, elencate in ordine alfabetico:
  - a)** assistenza e sicurezza sociale;
  - b)** istruzione e cultura;
  - c)** promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero,
  - d)** sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
  - e)** tutela dell'ambiente e del paesaggio;
  - f)** valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici.
- 2.** La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.
- 3.** Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

#### **ART. 5 – ESCLUSIONE**

- 1.** Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che il Comune assume per i servizi dallo stesso gestiti o che sono eseguito per suo conto da altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
  - a)** per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e servizi, dalla disciplina di cui all'art. 32 L. 142/90;
  - b)** per le riduzioni ed esenzioni dalle tasse e tariffe di altri pubblici servizi, dalle relative leggi e dai regolamenti.

## **CAPO III**

### **SOGGETTI DESTINATARI**

#### **ART. 6 – INTERVENTI ORDINARI**

- 1.** La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici viene disposta per:
  - a)** persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità previste dal presente Regolamento;

- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) enti privati, associazioni, fondazione ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica che perseguono finalità comprese fra quelle di cui all'art. 4 ed effettuano in via continuativa o ricorrente iniziative a beneficio della popolazione del Comune o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che della stessa costituiscono patrimonio;
- d) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività incluse tra quelle di cui all'art. 4, a vantaggio della popolazione del Comune;
- e) aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che realizzano nel territorio del Comune impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante sia allo sviluppo economico della comunità sia all'incremento durevole dell'occupazione con particolare riguardo e quella giovanile.

#### **ART. 7 – INTERVENTI STRAORDINARI**

1. Nei casi particolari previsti dal 2 comma dell'art. 4 l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici può essere effettuata ad enti pubblici e privati, associazioni e comitati per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprime i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità dallo stesso rappresentata.

### **CAPO IV**

#### **PROCEDURE**

#### **ART. 8 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE**

1. La Giunta Comunale stabilisce con deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare al Comune le proprie richieste.
2. Per le finalità di assistenza e sicurezza sociale la prefissione di termini è disposta esclusivamente per le richieste di carattere continuativi ricorrente, che impegnano per l'intero anno o per una parte stabilita dello stesso, riferite a situazioni già esistenti alla scadenza stabilita.
3. Le richieste relative ad urgenze che sopravvengono nel corso dell'anno sono presentate nel momento in cui le stesse si verificano e sono prevedibili, ed alle medesime viene fatto fronte con i fondi all'uopo disponibili integrati, ove occorra e per quanto possibile utilizzando economie accertate per altre spese.
4. La Giunta Comunale può rivedere e modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le necessità di adeguamento della

programmazione degli interventi, per effetto di variazioni nella disponibilità di risorse o del verificarsi di eventi imprevisti.

5. Con la deliberazione di cui al I comma sono determinati i termini per l'espletamento del procedimento istruttorio. Sono inoltre determinati i termini per il riparto, la concessione, l'erogazione dei contributi e benefici economici.

#### **ART. 9 – ISTANZE DI CONCESSIONE**

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal comune devono esporre nella stessa le motivazioni e l'ammontare dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onore complessivo da sostenere per lo stesso. Nella dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere indicato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un contributo finanziario per la loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal preventivo e dal programma di attività. Per le richieste relative agli anni successivi, oltre al preventivo e al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
3. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di contributi per effettuare manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o dell'iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario, dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali si intende fronteggiarle.
4. La presentazione delle istanze avviene direttamente all'ufficio protocollo del Comune il quale, su copia esibita insieme all'originale dall'interessato, appone il timbro che attesta la data del ricevimento. La spedizione a mezzo plico postale raccomandato, effettuata entro il termine prescritto, equivale alla scadenza stabilita per la presentazione.
5. Per gli interventi per la promozione dello sviluppo e dall'occupazione le aziende che sono in possesso dei requisiti in tale norma richiesti possono presentare al Comune proposte organiche relative a nuovi insediamenti e al potenziamento di quelli esistenti, corredate di studi e da commentazioni nei quali vengano precisati gli effetti diretti sull'occupazione ed indotti sullo sviluppo economico del Comune che l'attuazione delle proposte e richieste dal rappresentante legale dell'azienda o dell'impresa.

#### **ART. 10 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. Le istanze pervenute sono trasmesse immediatamente dall'ufficio protocollo all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della predisposizione degli atti per i provvedimenti finali di qui al successivo 2 comma.
2. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto richiedente ed agli altri che, a giudizio del predetto responsabile sono allo stesso interessati. La comunicazione comprende anche l'indirizzo dell'ufficio, la sua ubicazione nell'ambito della sede dove è situato, il telefono e l'eventuale telefax.

#### **ART. 11- I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE E DI DINIEGO**

1. Entro il termine stabilito dal precedente art. 8 il funzionario dell'unità organizzativa trasmette all'ufficio segreteria le istanze, complete dell'istruttoria e delle osservazioni e proposte del responsabile del procedimento, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste risultate conformi a quanto prescritto e quelle che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il funzionario dell'ufficio Segreteria predispone, in conformità ai prospetti pervenuti dall'unità organizzativa competente la proposta del piano generale di riparto dei fondi e lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei benefici economici. Nella deliberazione sono elencati i soggetti e le iniziative non ammesse, con sintetica indicazione dei motivi.
3. Il funzionario esprime parere di conformità della proposta di deliberazione alle norme stabilite dal presente Regolamento e chiede alla ragioneria comunale il parere di regolarità contabile e la registrazione dell'impegno di spesa. La proposta di deliberazione, così corredata, viene trasmessa al Segretario Comunale che si esprime in ordine alla legittimità della stessa.
4. La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale e delle risultanze dell'istruttoria, approva il piano di riparto e stabilisce e l'importo assegnato ai soggetti e alle iniziative nella stessa inclusi.

### **CAPO V**

#### **CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

#### **ART. 12 – INTERVENTI CONCESSI A PERSONE FISICHE**

1. Alle persone fisiche assegnatarie di contributi, sovvenzioni, sussidi ed altri benefici finanziari, con il provvedimento di assegnazione può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
2. L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 gg. dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione

comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.

### **ART. 13 – CONTRIBUTI ANNUALI RICORRENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

1. Nella concessione di con tributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati e alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni, o dei quei beni artistici storici, culturali per i quali il contributo è richiesto, con impegno da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.
2. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al Comma precedente avviene per il 75% nell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 gg. dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
3. Per i contributi concessi per la realizzazione di un programma pluriennale di recupero, manutenzione, conservazione, valorizzazione e protezione di beni artistici, storici e culturali la quota a saldo viene erogata nella misura e con le modalità di cui al precedente comma, dopo la presentazione di una relazione illustrativa e del consuntivo della spesa sostenuta per gli interventi effettuati nell'anno per il quale il contributo viene concesso.

### **ART. 14 – CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONE E COMITATI**

1. L'erogazione di contributi assegnati ad enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e comitati per concorrere alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta dalla Giunta Comunale per una prima quota nei 10 gg. antecedenti l'inizio della manifestazione e per la quota residua entro 30 gg. dalla presentazione al Comune del rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni ed iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese l'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o di altri enti pubblici o privati.

### **ART. 15 – CONDIZIONI CHE REGOLANO GLI INTERVENTI DEL COMUNE**

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra persone, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni o comitati nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizio, collaborazioni professionali e qualsiasi altra presentazione.

2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti pubblici, privati ed associazioni che rilevano dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture o attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 16 – PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI COMUNALI**

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che rilevano contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali le realizzano o le manifestano all'esterno, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che rilevano contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari ed agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; e tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente Regolamento.



5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

#### **ART. 17 – ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

1. Il Comune provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'Albo è aggiornato il 30 Aprile di ogni anno a cura dell'ufficio che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
  - a) cognome e nome ed indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
  - b) finalità della concessione;
  - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
  - d) carattere annuale ricorrente ovvero speciale o straordinario della concessione;
  - e) importo concesso.

## **TITOLO II**

### **FINALITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE**

#### **CAPO I**

#### **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE**

##### **ART. 18 – SETTORI DI INTERVENTO**

- 1.** Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite nel settore organico dei servizi zionali dall'art. 9 della L. 142/90 con interventi effettuati nei seguenti settori:
- a)** protezione ed assistenza di persone e famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, sia di carattere permanente che temporaneo, prive di sufficienti mezzi di sussistenza e con l'eventuale carico di persone inabili;
  - b)** tutela degli anziani, assicurando agli stessi adeguati mezzi di sussistenza, tempestività degli interventi sanitari, agevole mobilità sul territorio comunale; assumendo iniziative che proteggano il loro diritto a continuare ad essere parte, con dignità e rispetto, delle loro famiglie e della comunità locale della quale sono componenti;
  - c)** protezione della maternità dell'infanzia e della prima età evolutiva; protezione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed iniziative per la prima assistenza ed il recupero dei soggetti e provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
  - d)** protezione delle persone portatrici di handicap con il fine di garantire il rispetto della dignità, della libertà e dell'autonomia della persona handicappata, promuovendone il recupero funzionale e sociale e la piena integrazione nella famiglia, nella società, nella scuola e nel lavoro;
  - e)** recupero di persone in situazioni di particolare difficoltà e disagio socio-economico emarginante per tossicodipendenza, malattie mentali ed altre cause di emarginazione;
  - f)** assistenza economica alle famiglie vittime del delitto e alle famiglie dei detenuti;
  - g)** interventi temporanei per ricovero sfrattati senza tetto e concorsi nei canoni di locazione abitativa.

##### **ART. 19- PROCEDIMENTI DI INTERVENTO**

- 1.** Per gli interventi previsti dal precedente articolo, il responsabile del servizio propone le modalità per l'effettuazione degli interventi disponendo la più ampia diffusione degli avvisi che in termini semplici ed efficaci, completi di tutti gli elementi di riferimento, rendono note le provvidenze stabilite dal Comune e le modalità da osservare per beneficiarne. Negli avvisi sono indicati l'ufficio che cura il procedimento, la disponibilità presso lo stesso delle

normative dettagliate e dei moduli per le richieste e l'autocertificazione delle condizioni previste dalla specifica regolamentazione di ciascun tipo di intervento.

2. Il personale dell'ufficio assiste gli interessati nella compilazione della richiesta e dell'autocertificazione, autenticata da coloro che sono delegati a tale funzione. All'interessato viene rilasciata od inviata ricevuta dell'istanza presentata con l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.
3. Il responsabile del procedimento verifica le condizioni dichiarate dall'interessato in base alle risultanze esistenti presso il Comune e, ove occorra, mediante accertamenti che effettua presso altri uffici pubblici o a mezzo della P.M.
4. In base alla richiesta avanzata e alle condizioni dichiarate ed accertate, il responsabile del procedimento formula alla Giunta Comunale le proposte per l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo.

#### **ART.20 – PROVVEDIMENTI**

1. La Giunta Comunale, in base all'istanza presentata e alle proposte del responsabile del procedimento può adottare, a seconda dei casi e delle esigenze da soddisfare, i seguenti provvedimenti:
  - a) respinge la richiesta non essendo risultate sussistenti le condizioni necessarie per motivare l'intervento richiesto, secondo le normative allo stesso relativo;
  - b) dispone un intervento finanziario immediato nei casi per i quali ricorrano le condizioni di urgenza;
  - c) dispone l'inserimento del richiedente nelle graduatorie relative all'erogazione di interventi di assistenza economica continuativa o periodicamente ricorrente;
  - d) dispone l'inserimento del richiedente nelle graduatorie relative all'ammissione a programmi di vacanze estive, soggiorni in stazioni di cura e simili;
  - e) dispone l'inserimento del richiedente nelle graduatorie delle persone che hanno richiesto l'ammissione a residenze sociali assistite, a case albergo di riposo, cura e assistenza, secondo le esigenze documentate dall'interessato e gli accertamenti congiuntamente effettuati dal servizio socio-assistenziale dell'U.S.L. e dall'assistente sociale del Comune. La Giunta Comunale adotta le determinazioni tenendo conto:
    - I) effettiva disponibilità di posti nell'istituzione nella quale il richiedente viene ammesso;
    - II) copertura della spesa nell'ambito dello stanziamento di bilancio nell'anno in corso, per quanto allo stesso relativo e in ragione d'anno, nel fondo previsto per queste finalità, dall'esercizio successivo, nel bilancio pluriennale;
    - III) devoluzione al Comune di una quota delle rendite, pensioni o altri cespiti dei quali il soggetto da ammettere è titolare;
    - IV) avvenuta acquisizione agli atti dell'impegno dell'interessato di concorrere con una quota del proprio reddito personale all'onere per il mantenimento nell'istruzione;

- V)** avvenuta acquisizione agli atti dell'impegno delle persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del C.C., di sostenere, per tutta o per parte, la quota dell'onere di cui al precedente punto IV, qualora l'interessato non sia in grado di provvedere direttamente;
- f)** dispone gli interventi per dotare di protesi o di altri apparecchi necessari i portatori di handicap, autorizzando la spesa- tutta o in parte- a carico del Comune, nei limiti stabiliti dalla specifica normativa relativa a queste concessioni e tenuto conto sia di eventuali contributi dell'U.S.L. o di altri enti, sia della disponibilità esistente sull'apposito fondo di bilancio;
- g)** dispone gli interventi finanziari necessari a sostegno dei provvedimenti adottati dal servizio casa per il ricovero degli sfrattati senza tetto e delle persone comunque prive di alloggio, entro i limiti stabiliti per questi interventi dalla specifica normativa ad essi relativa e dalla disponibilità sugli stanziamenti di bilancio per gli stessi predisposti;
- h)** adotta i provvedimenti per l'erogazione delle provvidenze assegnate dallo Stato al Comune per l'attribuzione alle famiglie vittime del delitto e alle famiglie dei detenuti e per l'assistenza post-penitenziaria.

## **CAPO II**

### **ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE**

#### **ART. 21- ATTIVITA' CULTURALI**

- 1.** Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati; istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati che:
  - a)** effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
  - b)** organizzano nel Comune premi letterari, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegna ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che hanno rilevante interesse per la comunità e concorrono in misura notevole alla sua valorizzazione;
  - c)** effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità;
  - d)** organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali, di cinema d'essai ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
  - e)** organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali;
  - f)** promuovono l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono e di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali;

- g) sostengono l'attività di corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.
- 2. Le domande di ammissione agli interventi finanziari per le finalità di cui al precedente comma sono presentate da parte di soggetti che effettuano attività continuativa o periodicamente ricorrente entro il termine che viene precisato nell'apposito avviso pubblicato dal Comune e pubblicandolo all'Albo Pretorio, negli spazi per le pubbliche affissioni, sulla stampa locale.
- 3. Le modalità che disciplinano la selezione delle richieste presentate per le diverse finalità, il fondo complessivo per ognuna assegnato e i limiti massimi di intervento per ciascuna richiesta sono annualmente determinante dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio cultura, con deliberazione di Giunta Comunale.
- 4. La domanda è redatta e firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, autenticata nelle forme di legge.
- 5. In base alla delibera adottata dalla Giunta Comunale ed al relativo impegno di spesa, dichiarata o divenuta esecutiva, il funzionario dell'ufficio informa i soggetti beneficiari del contributo concesso, delle documentazioni da produrre per comprovare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e la spesa per la stessa sostenuta.
- 6. La Giunta Comunale autorizza il pagamento a saldo entro 30 gg. dalla loro presentazione.

#### **ART. 22 – ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELL'ISTRUZIONE**

- 1. Il Comune esercita le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dai Regolamenti dei relativi servizi.
- 2. Il Comune promuove la diffusione dell'istruzione mediante interventi ed iniziative costituite in particolare da:
  - a) istituzione di premi di studio ed altre provvidenze intese a consentire la prosecuzione degli studi da parte di alunni particolarmente meritevoli che versano in condizioni economiche disagiate;
  - b) contributi per attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici erogati agli organi collegiali o alle direzioni delle scuole;
  - c) contributi per consentire la fruizione di biblioteche specializzate, raccolte di interesse scientifico, artistico, storico appartenenti a privati, da parte delle Scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
  - d) contributi per il funzionamento di centri di cultura.
- 3. Il procedimento per la richiesta ed i provvedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono regolati dalle norme previste dai precedenti art.li 19 e 20.

### **CAPO III**

## **PROMZIONE DELLA PRATICA DELLO SPORT E DI ATTIVITA' RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

### **ART. 23 – FINALITA' D'INTERVENTO**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, secondo quanto previsto dall'art. 60 lett. a) del D.P.R. N. 616/77.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e in particolare, dagli anziani.
3. Il Comune dispone interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.
4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
5. Il Comune può concedere una tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e al prestigio della comunità.
6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni stabilite dal presente Regolamento.

### **ART. 24 – USO DEGLI IMPIANTI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

1. Per le attività di cui al primo e secondo comma sono utilizzati gli impianti sportivi di proprietà comunale;
  - a) in permanente disponibilità dell'Ente;
  - b) in uso alla scuola, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 96 del T.U. N. 297/94;
  - c) utilizzati dalle società che effettuano attività professionistica.
2. Tenuto conto delle richieste presentate dagli enti, associazioni e gruppi costituiti di cui al primo e secondo comma, l'assessore allo Sport convoca ogni anno, prima dell'inizio dell'attività, la conferenza dei rappresentanti di tutti gli organismi interessati per concordare tempi, modalità e condizioni per consentire il miglior uso degli impianti e delle attrezzature, in modo da conseguire le finalità di promozione e sostegno delle attività suddette. In base alle intese raggiunte in detta conferenza con provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, viene definito il programma annuale di utilizzo degli

impianti sportivi, secondo criteri che tengono equamente conto delle effettive esigenze di ciascuna associazione.

3. Le condizioni economiche per la concessione degli impianti ai soggetti di cui ai precedenti commi sono stabiliti dalla Giunta Comunale favorendo, con le necessarie garanzie, l'effettuazione dei servizi conseguiti all'utilizzazione da parte delle associazioni, attraverso apposita convenzione stipulata con le associazioni interessate, in base ad un piano di ripartizione delle funzioni e degli oneri corrispondenti all'uso alle stesse concesso.
4. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
5. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzato con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Prov.le per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, l'originale del quale dovrà essere conservato presso il Comune.

## **CAPO IV**

### **SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE**

#### **ART. 25 – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, con il fine di incrementare l'occupazione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
  - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività produttive esercitate nel Comune;
  - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti adeguatamente il settore produttivo interessato;
  - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico delle produzioni

tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

- d) a contributi a favore di associazioni e di comitati volontariamente costituiti per valorizzare zone di attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui alla lett. a) b) e c) del precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva certificazione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende oneri per il Comune per il consumo, l'adeguamento e il potenziamento degli impianti idrici, elettrici, telefonici e termici. Non fanno inoltre carico al Comune spese per opere e lavori di manutenzione, adattamento e temporanea modifica dei locali, che devono essere preventivamente autorizzati e, se eseguiti, comportano il ripristino a cura e spese del concessionario entro la data fissata per la riconsegna. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso della struttura ed espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma delle quali la concessione non è valida.

## **ART. 26 – INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE**

1. Il Comune per assolvere alle funzioni di promozioni dello sviluppo economico della comunità previste dalla L. 142/1990 può prevedere in considerazione richieste d'intervento presentate da aziende di comprovata affidabilità e serietà, capacità imprenditoriale ed organizzativa che intendono realizzare nel territorio comunale impianti produttivi capaci di concorrere in misura rilevante allo sviluppo dell'economia e all'incremento durevole dell'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile.
2. Il Comune, quando sussistano le condizioni predette, può concorrere, entro i limiti finanziario previsti dal Bilancio e secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale:
  - a) ad assicurare servizi pubblici e strutture sociali che agevolino l'accesso e le condizioni di lavoro delle maestranze;
  - b) alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla fruizione degli insediamenti produttivi e della popolazione;
  - c) alla concessione di temporanee agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici Comunali, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedersi nei relativi regolamenti.
3. Sono escluse concessioni di contributi finanziari e l'effettuazione di opere ed interventi per la realizzazione di beni di proprietà privata.



## CAPO V

### INTERVENTI DELL'AMBIENTE E DEL PAESSAGGIO

#### **ART. 27 – INTERVENTI PER LA TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

1. Gli interventi del Comune per le iniziative e le attività per la tutela dell'ambiente e del paesaggio sono finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di istituzioni, fondazioni, associazioni, comitati o gruppi di volontari che operano in modo continuativo per la protezione, difesa e valorizzazione di beni naturali e del paesaggio, nell'ambito dell'organizzazione comunale della protezione civile;
  - b) a concorrere agli oneri per dotare le associazioni e i gruppi di cui alla lett. a) di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione ed allarme per la protezione dell'ambiente e delle popolazioni da calamità naturali, incendi ed altri eventi dannosi;
  - c) a concorrere alle opere promosse e realizzate all'organizzazione di cui alla lett. a) per la bonifica, il rimboschimento, la delimitazione e recinzione di aree di particolare pregio ambientale, danneggiate o esposte a danneggiamenti;
  - d) a concorrere agli interventi per riparare danni causati da eventi naturali o da azioni umane, che hanno arrecato nocumento ad ambiti di particolare valore paesaggistico, vedute e quadri naturali d'insieme, soggetti alla protezione di legge;
  - e) a sostenere iniziative e manifestazioni per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - f) a contribuire alla spesa occorrente per l'allestimento di mostre, esposizioni, documentazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione.
  - g) a promuovere e concorrere agli oneri per un'azione di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati su richiesta o proposta dei soggetti interessati od anche direttamente dal Comune, affidandone la realizzazione alle associazioni, istituzioni o fondazioni e comitati di cui alla lett. a) del primo comma, con la direzione del competente servizio comunale. Il programma degli interventi è predisposto dal servizio competente d'intesa con i soggetti sopra indicati ed approvato dalla Giunta Comunale con le modalità stabilite dal presente Regolamento, entro i limiti dei fondi previsti nel bilancio per queste finalità.

## **CAPO VI**

### **VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI E STORICI**

#### **ART.28 – INTERVENTI DEL COMUNE**

1. Il Comune utilizza prioritariamente le risorse previste nel bilancio per la conservazione e l'incremento dei beni artistici, monumentali e storici di sua proprietà. Nel bilancio sono inoltre previste, in misura adeguata al fabbisogno le risorse necessarie per la conservazione, l'arricchimento, la visita e la consultazione pubblica, con le modalità e limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti, degli archivi, biblioteche, musei, pinacoteche di proprietà comunale. I beni di cui al presente comma fanno parte del demanio e del patrimonio indisponibile della comunità e sono inalienabili.
2. Il Comune può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:
  - a) il recupero e il restauro di beni artistici, monumentali storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti sul territorio comunale, di proprietà di enti ed istituzioni che si impegnano irrevocabilmente a consentire il pubblico accesso e godimento delle opere e delle istituzioni culturali predette e, in caso di alienazione, ad assicurare il diritto di prelazione al Comune;
  - b) la promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.
3. La concessione dei contributi viene effettuata, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio che residuano dagli interventi prioritari previsti dal primo comma, con l'osservanza delle modalità stabilite dal presente Regolamento.

## **CAPO VII**

### **INTERVENTI STRAORDINARI**

#### **ART. 29- DISCIPLINA**

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

## **CAPO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame del CORECO, diviene esecutivo.
2. Il segretario Comunale dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione.